



COMUNE DI TREBASELEGHE
- Provincia di Padova -

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE - ESTETISTA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17 marzo 2006)

In vigore dal 21 aprile 2006



I N D I C E

- Premessa.....	pag.	3
-----------------	------	---

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	4
Art. 2 - Tipologia delle autorizzazioni.....	pag.	4
Art. 3 - Requisiti professionali.....	pag.	5
Art. 4 - Autorizzazione	pag.	5
Art. 5 - Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione....	pag.	6
Art. 6 - Attività didattiche	pag.	7
Art. 7 - Soppressione della Commissione consultiva comunale.....	pag.	7
Art. 8 - Zonizzazione del territorio e programmazione.....	pag.	8
Art. 9 - Criteri per il rilascio di autorizzazioni e distanze minime	pag.	8

TITOLO II – NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 10 - Richiesta dell'autorizzazione	pag.	9
Art. 11 - Istruttoria.....	pag.	10
Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione.....	pag.	10
Art. 13 - Norme sull'autorizzazione.....	pag.	11
Art. 14 - Inizio dell'attività e gestione dell'esercizio.....	pag.	11
Art. 15 - Modifiche.....	pag.	12
Art. 16 - Sospensione o cessazione dell'attività.....	pag.	12
Art. 17 - Subingressi in attività esistenti.....	pag.	13
Art. 18 - Successione ereditaria.....	pag.	13
Art. 19 - Variazioni societarie e del Direttore d'azienda.....	pag.	14
Art. 20 - Trasferimento di sede dell'esercizio.....	pag.	14
Art. 21 - Commercio di prodotti.....	pag.	14
Art. 22 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....	Pag.	15
Art. 23 - Abusivismo.....	pag.	15
Art. 24 - Ricorsi	pag.	15

TITOLO III – NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 25 - Accertamenti igienico-sanitari.....	pag.	16
Art. 26 - Requisiti dei locali.....	pag.	16
Art. 27 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche.....	pag.	17
Art. 28 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività.....	pag.	17
Art. 29 - Controllo sanitario del personale.....	pag.	18

TITOLO IV – ORARI E TARIFFE

Art. 30 - Orari.....	pag.	18
Art. 31 - Esposizione delle tariffe.....	pag.	18

TITOLO V – CONTROLLO E SANZIONI

Art. 32 - Autorizzazione al controllo.....	pag.	19
Art. 33 - Sanzioni.....	pag.	19

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Abrogazione norme precedenti ed entrata in vigore.....	pag.	19
Nota (1): Allegato tecnico all'art. 26.....	pag.	20



Premessa:

Ai sensi dell'art. 7 della L. 17/08/2005, n° 174, la legge 14/02/1963, n° 161, la L. 23/12/1970, n° 1142 e la L. 29/12/1984, n° 735, in quanto compatibili con la predetta L. 174/2005, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati nella medesima legge nazionale.

Tale previsione è estesa al presente Regolamento laddove richiama le citate leggi 161/63, 1142/70 e 735/84, con riserva di procedere, nei casi necessari, alla sua modifica in base ai futuri provvedimenti emanati dalla Regione del Veneto.



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1- Le attività di Acconciatore, comprendenti le ex attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, e le attività di Estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune di Trebaseleghe dalla Legge 17.08.2005, n° 174, dalla Legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, dalla Legge 04.01.1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 27.11.1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2- Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria, in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozioni di qualsiasi prodotto, devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 3- Sono soggette ad autorizzazione le attività consistenti nell'applicazione e nell'acconciatura di parrucche e simili.
- 4- Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile (*parrucche e simili*);
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.

Art. 2 - Tipologia delle autorizzazioni

- 1- Le autorizzazioni di esercizio possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - a) **ACCONCIATORE:** trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
Tale tipologia sostituisce le ex attività di:
 - BARBIERE;
 - PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA.
 - b) **ESTETISTA:** trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con tecniche



manuali e/o con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/90 e con l'applicazione di prodotti cosmetici, definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3 – Requisiti professionali

- 1- Il richiedente l'autorizzazione e chi intende esercitare professionalmente una o più delle attività di cui al presente Regolamento deve presentare, in allegato alla domanda, la documentazione relativa a:
 - a) requisiti professionali di cui alla Legge 14.02.1963, n. 161, come modificata con Legge 23.12.1970, n. 1142, sostituiti a regime dall'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 17.08.2005, n. 174 per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore;
 - b) requisiti professionali di cui alla Legge 04.01.1990 n.1, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.
- 2- Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza di soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana.
- 3- Il possesso dei sopraccitati requisiti avviene sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Commissione Provinciale Artigianato. Qualora lo stesso non pervenga entro 60 giorni dalla richiesta, il Responsabile dell'Ufficio commercio può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 4 – Autorizzazione

- 1- Tutte le imprese, siano esse ditte individuali o società, che esercitano nell'ambito del territorio comunale le attività disciplinate dal presente Regolamento, devono essere in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio commercio, tenuto conto dei criteri di assegnazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) il possesso della qualificazione/abilitazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci o dal direttore dell'azienda, conseguita ai sensi della Legge 23.12.1970 n.1142, a regime conseguita ai sensi della Legge 17.08.2005, n. 174, o della Legge 04.01.1990 n.1;
 - b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli 26 e 27.
- 2- Ad un'impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi.
- 3- L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 9, purché, per ogni specifica attività, il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni/abilitazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni/abilitazioni professionali.



- 4- L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa, per i locali e le eventuali attrezzature nella stessa indicate.
- 5- I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.
- 6- Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione/abilitazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - b) il tipo di attività, oggetto dell'autorizzazione;
 - c) la Via/Piazza, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - d) il nominativo del Direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge n. 443/85.
- 7- All'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere allegato l'elenco delle apparecchiature di cui è consentito l'uso, ai sensi della Legge n.1/90, vistato dall'Az. U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" di Camposampiero-Cittadella.
- 8- Ogni modifica, per installazione di nuove apparecchiature, dell'elenco di cui al sopraindicato comma 7, deve essere convalidata dall'Az. U.L.S.S. competente.
- 9- Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ed eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 10- Le società esercenti una o più delle attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere autorizzate all'apertura di unità locali sempre nel rispetto delle norme previste per le nuove aperture, a condizione che venga nominato un Direttore tecnico in possesso della specifica qualificazione/abilitazione professionale, per ogni singola unità aperta.
- 11- Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento svolte in Ospedali, Case di cura, Case di riposo o Convivenze, vengono rilasciate in deroga alle distanze minime di cui all'art. 9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti professionali, al nulla osta sanitario ed alla disponibilità dell'Ente.
- 12- L'autorizzazione al trasferimento dell'attività di cui al punto 11, in altra analoga sede, viene rilasciata solo previo ottenimento del nulla osta sanitario ed esibizione della disponibilità da parte dell'Ente e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 20.
- 13- È fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

Art. 5 – Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione

- 1- Le attività di acconciatore e di estetista, esercitate all'interno dei centri della grande distribuzione, sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento e con le stesse modalità di cui al successivo art. 10.
- 2- Il rilascio dell'autorizzazione non è soggetto ai criteri di cui all'art. 9 con il rispetto della distanza da altri esercizi simili ma ad un equilibrato



inserimento nella struttura commerciale ed al nulla osta del Responsabile del Centro stesso.

- 3- È consentito il solo trasferimento all'interno del Centro.

Art. 6 – Attività didattiche

- 1- Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione.
- 2- Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali da consumo.
- 3- Al termine del periodo autorizzato, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio che l'ha rilasciata.
- 4- Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi e promozionali devono essere gratuite ed il pubblico deve essere edotto di ciò attraverso un cartello o avviso esposto bene in vista.

Art. 7 – Soppressione della Commissione consultiva comunale – attribuzione delle funzioni

- 1- La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.2.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n.1142, ed integrata secondo le disposizioni dell'art. 7 della Legge Regionale 27.11.1991, n. 29, non è stata individuata dal Consiglio Comunale fra gli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione, con conseguente soppressione della stessa ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 18/08/200, n° 267.
Le relative funzioni, pertanto, sono attribuite all'Ufficio commercio.
- 2- Per ogni variazione del presente Regolamento, il Comune provvederà ad acquisire i pareri:
 - delle Associazioni degli artigiani più rappresentative a livello provinciale;
 - delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - delle Organizzazioni sindacali degli estetisti più rappresentative a livello regionale;
 - del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Az. U.L.S.S. competente per territorio;
 - della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Padova;
 - dell'Ufficio di Polizia locale.



- 3- Il Comune può convocare riunioni con Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per una verifica delle problematiche generali della categoria, quali: orari, festività, ecc.

Art. 8 – Zonizzazione del territorio e programmazione

- 1- Ai fini del presente Regolamento il territorio del Comune viene considerato area unica, comprendente il Capoluogo e le tre frazioni.
- 2- Le attività di acconciatore e di estetista, possono essere localizzate, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili, nelle zone territoriali omogenee di tipo **A - B - C1 - C2 - D1 - D1e - D2 e D3** (**A**= centro storico / **B**=residenziale / **C1**=residenziale urbanizzata / **C2**=residenziale di espansione / **D1**= produttiva di completamento / **D1e** = produttiva di espansione / **D2**= commerciale di completamento/ **D3**= ricettiva).
- 3- Nelle zone **E** (agricole) non sono ammesse nuove aperture e/o trasferimenti di attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 9 – Criteri per il rilascio di autorizzazioni e distanze minime

- 1- Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto del requisito della distanza tra l'esercizio che si vuole insediare e quelli preesistenti, dello stesso tipo.
- 2- Gli esercizi già muniti di aut.ne per l'attività di barbiere e/o per l'attività di parrucchiere per uomo e donna, indipendentemente dall'avvenuta richiesta e rettifica dell'autorizzazione, sono considerati ai fini del requisito della distanza, esercizi con attività di acconciatore.
- 3- Per le nuove aperture e per i trasferimenti di attività esistenti vengono determinate le seguenti distanze minime da altri esercizi similari:

tipologia di esercizio	distanza minima
ACCONCIATORE (ex barbiere ed ex parrucchiere)	ml. 200
ESTETISTA	ml. 200

- 4- Nelle zone territoriali omogenee di tipo **A - B e C** le distanze minime sono ridotte del 50%.
- 5- Nel caso di esercizi in zone diverse, per le quali sono previste distanze minime diverse, la distanza minima da considerare è data dalla media fra le due misure.
- 6- La distanza minima, come sopra determinata, viene accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, tenendo conto degli attraversamenti pedonali obbligatori eventualmente esistenti sulla carreggiata.
L'esercizio deve avere un unico accesso per il pubblico, dal quale vengono considerate le distanze.
Quando l'accesso ai locali non è sulla pubblica via, la distanza è misurata dalla porta d'accesso condominiale dell'immobile.



- 7- Per le aperture e/o trasferimenti devono essere rispettate le distanze previste per le singole zone, all'interno del Comune.
- 8- Non sono soggette al rispetto delle distanze, le autorizzazioni per l'esercizio delle attività svolte:
 - a) all'interno di Case di riposo, Ospedali, Case di cura, Comunità, quando questo servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse;
 - b) all'interno dei centri della grande distribuzione, trattandosi di attività con bacini d'utenza sovracomunale;
 - c) le attività di applicazione ed acconciatura di parrucche e simili di cui all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento.

In tali casi non è consentito il trasferimento dell'autorizzazione al di fuori della struttura o dello specifico esercizio presso la quale è stata rilasciata. Devono avere l'accesso unicamente dall'interno della sede della convivenza o del centro della grande distribuzione.

TITOLO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 10 – Richiesta dell'autorizzazione

- 1- La domanda di autorizzazione può essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici comunali competenti, va presentata in carta resa legale e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA, mentre i dati di cui al punto a), devono riferirsi al legale rappresentante della società medesima;
 - c) Nel caso di Società artigiana ai sensi della Legge n. 443/85 devono essere indicati i soci in possesso della "qualifica/abilitazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta;
 - d) la precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - e) la tipologia dell'attività oggetto della richiesta di autorizzazione;
 - f) se si tratta di nuova apertura, di subingresso o di trasferimento.
- 2- Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Requisiti professionali di cui alla Legge n. 161/63, modificata dalla Legge n. 1142/70, a regime l'abilitazione professionale di cui alla L. 174/2005, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "acconciatore";
 - b) Requisiti professionali di cui della Legge n. 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "estetista".

Detti requisiti sono relativi al titolare dell'impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nell'esercizio dell'attività nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane ovvero al Direttore di azienda, in caso di società non artigiana.



- c) Estratto di mappa in scala 1:2000, evidenziando l'ubicazione del nuovo esercizio;
 - d) Planimetria dei locali in scala, firmata da un tecnico abilitato.
- 3- Nella domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà dichiarare di essere proprietario dei locali o di averne la disponibilità, qualora la domanda ottenga il parere favorevole.
 - 4- Qualora, nella richiesta di autorizzazione, sia stato indicato il nominativo del direttore di azienda la relativa istanza deve portare in calce, per conferma della qualifica rivestita, anche la firma del direttore stesso.
 - 5- Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione (*fa fede la data del timbro postale di spedizione od il timbro di protocollo nel caso di presentazione a mano*). Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data di avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
 - 6- Nel caso di subingresso il richiedente l'autorizzazione, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, se trattasi di impresa individuale: di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività richiesta, o che la maggioranza dei soci partecipanti, nel caso di società avente i requisiti di impresa artigiana, ovvero che il direttore d'azienda, nel caso di società non artigiana, è in possesso di tali requisiti.
 - 7- Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 11 – Istruttoria

- 1- Su ogni domanda di autorizzazione vengono eseguiti i seguenti accertamenti istruttori a cura degli Uffici sotto indicati:

Ufficio Commercio

- verifica la regolarità dell'istanza, sia formale che sostanziale, e dei relativi allegati;
- acquisisce il parere obbligatorio dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in ordine al possesso dei requisiti professionali;
- acquisisce dall'Ufficio Tecnico Comunale il parere di compatibilità urbanistica dell'insediamento;
- compie gli accertamenti antimafia.

Ufficio Polizia Locale

- verifica, riferendo per iscritto, la distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana"

- esprime parere relativamente alla idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature per l'attività richiesta, nel caso di accoglimento della domanda.

- 2- Per accelerare la procedura può essere indetta una conferenza di servizio, su proposta del Responsabile del procedimento.



Art. 12 – Rilascio dell'autorizzazione

- 1- Esauriti gli adempimenti istruttori, il Responsabile dell'Ufficio commercio, comunica al richiedente l'esito della domanda, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
- 2- Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente, a cura del Responsabile dell'Ufficio commercio, entro 30 giorni per l'attività di acconciatore ed entro 90 giorni per l'attività di estetista dalla data di presentazione o di integrazione della domanda, con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
- 3- Nel caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere indicate tutte le prescrizioni che il Responsabile dell'Ufficio commercio intende adottare per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare, deve essere richiesto:
 - a) domanda del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili oggetto dell'attività;
 - b) planimetria (*in triplice copia*) dei locali con il lay-out ove si intende esercitare l'attività, in scala 1:50, firmata da un tecnico abilitato, indicante per ogni singolo vano le seguenti quote: superficie di pavimento, superficie illuminazione ed aerazione naturale ed altezza;
 - c) dichiarazione di disponibilità dei locali;
 - d) per l'attività di estetista, elenco degli apparecchi elettromeccanici di cui all'allegato alla Legge n. 1/90, che saranno impiegati nell'esercizio.
- 4- Qualora non venga ottemperato nel termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione verrà dichiarato decaduto.
- 5- Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del procedimento da comunicazione ai seguenti uffici:
 - Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - Ufficio Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova;
 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Az. U.L.S.S. 15 "Alta Padovana";
 - Ufficio Tributi del Comune.

Art. 13 – Norme sull'autorizzazione

- 1- L'autorizzazione, deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari preposti al controllo od Agenti della Forza Pubblica.
- 2- Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con se copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 14 – Inizio dell'attività e gestione dell'esercizio

- 1- Chi ha ottenuto l'assegnazione dell'autorizzazione deve dare inizio all'attività entro 120 giorni dall'avviso di rilascio della medesima, pena la decadenza di diritto dell'autorizzazione stessa.



Tale termine può essere prorogato dal Responsabile dell'Ufficio commercio, su motivata istanza della ditta interessata.

- 2- Nella gestione dell'esercizio deve essere presente la o le persone indicate nell'autorizzazione in possesso dei prescritti requisiti professionali.
- 3- Qualora il titolare dell'autorizzazione o i soci partecipanti di una società artigiana o il direttore di azienda, nel caso di impresa non artigiana, abbia necessità di assentarsi dall'esercizio, per malattia o altro impedimento, deve farsi sostituire da altra persona qualificata. Diversamente, l'esercizio dell'attività deve essere sospeso.
Qualora la sostituzione avesse durata superiore a sei giorni deve essere data comunicazione al Comune, indicando generalità della persona che assumerà la gestione provvisoria dell'esercizio e allegando copia dei titoli che ne attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali.
- 4- L'Ufficio accerta l'inizio dell'attività mediante acquisizione di visura camerale dalla quale risulti l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, o al Registro delle Imprese per le imprese non artigiane.
- 5- La mancata iscrizione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione medesima.

Art. 15 - Modifiche

- 1- Ogni modifica sostanziale dei locali (*riduzione o ampliamento*), rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Comune, per le verifiche di legge.
- 2- Il Responsabile del procedimento, se non già prodotta dall'interessato, richiede la documentazione necessaria e procede ad acquisire i previsti pareri per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
- 3- Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile dell'Ufficio commercio nega l'aggiornamento dell'autorizzazione.
- 4- Per l'attività di estetista, la modifica sostanziale dei locali, la modifica e/o il potenziamento delle apparecchiature comporteranno la variazione della autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 16 - Sospensione o cessazione dell'attività

- 1- La sospensione dell'attività fino a trenta giorni continuativi non necessita di alcuna comunicazione od autorizzazione;
- 2- La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni continuativi ed inferiore a novanta, deve essere comunicata al Comune, per scritto almeno cinque giorni prima che inizi, con l'indicazione del motivo che la determina.
- 3- La sospensione dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni può essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio commercio, nei seguenti casi, adeguatamente documentati:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche (*malattia, infortunio od altro grave inconveniente fisico del titolare dell'attività*);



- b) per demolizione o sinistro dello stabile che impedisca l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione, o di adeguamento igienico-sanitario dei locali, compresi quelli eventualmente richiesti dall'Az. U.L.S.S. o da altri Organi competenti in materia.
Il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi, salvo proroga per giustificati motivi.
- 4- Il titolare dell'attività, che intende cessarla, deve darne comunicazione scritta al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, allegando l'originale dell'autorizzazione relativa all'attività stessa.
Dopo tale termine l'autorizzazione è da ritenersi comunque decaduta.

Art. 17 – Subingressi in attività esistenti

- 1- Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso della qualificazione/abilitazione professionale.
Sulla domanda dovranno essere riportati tutti i dati di cui all'art.4, e la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti il possesso della qualificazione/abilitazione professionale nonché l'atto di cessione di azienda.
- 2- Al subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti all'atto del trasferimento dell'esercizio, è consentita la continuazione dell'attività.
- 3- La richiesta di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo (*atto di cessione*). Qualora il subentrante non risulti in possesso dei prescritti requisiti professionali deve presentare domanda di subingresso nei termini di cui sopra, ma l'attività deve essere sospesa per un periodo che non può essere superiore a sei mesi e può essere iniziata solo dopo l'acquisizione dei requisiti professionali.
- 4- Qualora il subentrante non acquisisca i prescritti requisiti professionali e non venga dato inizio all'attività entro sei mesi dall'acquisizione del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa e di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione.
- 5- In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi lo svolgimento di eventuali attività è da considerare abusivo ed il Responsabile del Servizio commercio dispone la chiusura dell'esercizio.
- 6- Quanto previsto ai punti precedenti è valido anche per l'affitto d'azienda.
- 7- Non è necessario il parere igienico-sanitario da parte dell'Az. U.L.S.S. qualora il subentrante non apporti modifiche ai locali e alle attrezzature. In tal caso dovrà essere presentata adeguata dichiarazione da parte dell'interessato.

Art. 18 – Successione ereditaria

- 1- In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443, possono continuare



l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza della qualificazione/abilitazione professionale, purché il servizio sia prestato da persona in possesso della qualificazione/abilitazione professionale, il cui nominativo sarà annotato nell'autorizzazione.

- 2- Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comproui di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 1142/70 o Legge 174/05 e/o per l'attività di estetista dalla Legge n. 1/90, o non venga determinato, da parte dei legittimi eredi, di trasferire l'azienda.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 19 – Variazioni societarie e del direttore d'azienda

- 1- Le variazioni societarie comportanti la cessione di quote e le trasformazioni societarie e la modifica dei soci, sono soggette ad autorizzazione, la cui richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del relativo atto. La richiesta deve contenere i dati essenziali di cui all'art. 10 e deve essere corredata di copia dell'atto modificativo della società.

Qualora la variazione interessi i soci, o il direttore, in possesso di qualificazione/abilitazione professionale, la richiesta deve essere corredata anche dei documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

- 2- Nel caso di società non avente i requisiti di impresa artigiana, la sostituzione del Direttore di azienda necessita di essere autorizzata.

La richiesta, sottoscritta anche dal nuovo Direttore d'azienda, dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 20 – Trasferimento di sede dell'esercizio

- 1- Il trasferimento in altro locale, di un esercizio già autorizzato per una o più attività previste dall'art. 1 del presente Regolamento, deve essere preventivamente autorizzato, con le modalità previste per le nuove autorizzazioni e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Per lo scopo, deve essere presentata istanza, in carta resa legale, al Comune, contenente tutti i dati, le indicazioni e gli allegati previsti dall'art.10 e gli estremi (*numero e data di rilascio*) della autorizzazione relativa all'esercizio che si intende trasferire.

- 2- Potrà essere autorizzato il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale, ad esclusione delle zone di tipo E (*agricole*), in caso di lavori di ristrutturazione o di manutenzione dell'immobile sede dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare, derogando solamente le norme sulle distanze minime.

Art. 21 – Commercio di prodotti



- 1- Alle imprese esercenti l'attività disciplinata dal presente Regolamento che vendono, alla propria clientela, prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali.
- 2- Nei locali di lavorazione, con destinazione urbanistica ad uso artigianale, è assentita la vendita di prodotti cosmetici, articoli di profumeria e bigiotteria, alle seguenti condizioni:
 - a) la superficie di vendita non superi il 5 % della superficie totale dell'esercizio;
 - b) presentazione di una D.I.A. (*dichiarazione inizio attività*) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, con allegata una planimetria in scala 1:100, firmata dal titolare dell'esercizio ed indicante l'area da adibire alla vendita;
 - c) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.114/98.
- 3- Lo spazio adibito all'attività artigiana deve essere separato, anche se non fisicamente, da quello destinato all'attività di vendita.

Art. 22 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

- 1- L'autorizzazione può essere sospesa, previa diffida, per accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- 2- L'autorizzazione viene dichiarata decaduta:
 - a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al punto 1, nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione;
 - b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni di cui alla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata con Legge 23.12.1970, n. 1142, alla Legge 17/08/2005, n. 174, alla Legge 04.01.1990, n. 1 ed alla Legge Regionale 27.11.1991, n. 29;
 - c) in caso di mancato inizio dell'attività entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroghe;
 - d) qualora il titolare dell'autorizzazione abbia cessato l'attività e non abbia provveduto a darne comunicazione entro 30 giorni dalla cessazione.
- 3- L'autorizzazione viene revocata quando vengono meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.
- 4- Ai provvedimenti di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 241/90.

Art. 23 – Abusivismo

- 1- Oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 del presente Regolamento, il Responsabile dell'Ufficio commercio servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.
- 2- Qualora l'ordine non venga rispettato, il Responsabile dell'Ufficio commercio provvede a far chiudere coattivamente l'esercizio, mediante apposizione di sigilli.
- 3- Le spese per l'esecuzione forzata sono poste a carico della ditta inadempiente.



Art. 24 – Ricorsi

- 1- Avverso il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio commercio che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso:
 - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da prodursi entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o di quella di piena conoscenza della stessa;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione della decisione o di quella di piena conoscenza della stessa.

TITOLO III NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 25 - Accertamenti igienico-sanitari

- 1- L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici è di competenza dell'Az. U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" di Camposampiero-Cittadella.
- 2- L'accertamento viene richiesto dall'ufficio ai fini del rilascio della nuova autorizzazione.
- 3- Gli Organi di vigilanza dell'Az. U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" controllano, sotto il profilo igienico-sanitario, che nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento vengano osservate le norme igienico-sanitarie e siano ottemperati i requisiti di cui agli art. da 26 a 29 del presente Regolamento, la cui violazione o recidiva può dare luogo alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Art. 26 - Requisiti igienici dei locali (1)

- 1- Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in appositi locali ritenuti idonei per la specifica attività (*avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dal regolamento edilizio in vigore nel Comune*).
- 2- Non sono ammesse comunicazioni con locali appartenenti a strutture sanitarie.
- 3- È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore, di piercer e di palestra privata, a condizione che i locali destinati alle singole attività siano separati tra loro e dai locali destinati alla vendita dei prodotti cosmetici.
- 4- I locali adiacenti all'abitazione del titolare dell'autorizzazione devono essere distinti e separati da quelli destinati a civile abitazione, tra essi non comunicanti e dotati di accessi indipendenti dall'esterno, avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalla norma e dai regolamenti. Devono



essere altresì dotati di adeguati servizi igienici ad uso esclusivo al laboratorio.

- 5- I nuovi locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento o quelli risultanti da ampliamenti o ristrutturazioni delle attività esistenti devono avere in linea di massima le caratteristiche tecniche igieniche e strutturali previste nell'allegato tecnico al presente articolo e corrispondere alle seguenti condizioni:
- a) essere forniti di acqua corrente e idonea al consumo umano;
 - b) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - c) essere dotati di impianti elettrici ed idraulici rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 05.03.1990, n. 46 e coerenti con le attrezzature che verranno installate;
 - d) devono essere dotati di servizi igienici, distinti per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno, come da allegato tecnico. Limitatamente all'attività di estetista dovrà essere prevista anche la doccia;
 - e) devono essere dotati di spogliatoio per il personale con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico;
 - f) per le attività svolte in centri polifunzionali, le sale/zone di attesa e accettazione possono essere collocate in un unico blocco le cui dimensioni sono ricavate dalla sommatoria delle superfici richieste per ogni singola attività. Le sale/zone d'attesa ed accettazione comuni dovranno essere dotate di servizi igienici per l'utenza nella quantità minima di uno per sesso ed essere aumentati di una unità ogni 10 persone. Detti servizi non sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti per le attività di estetica e palestra. E' comunque fatto salvo il principio di separazione delle attività.
- 6- Per i locali situati in Centro Storico o in edifici di interesse storico e ambientale, i requisiti di cui ai punti d) ed e) di cui all' "allegato tecnico" devono essere perseguiti e realizzati nel miglior modo possibile, anche con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, fatto salvo l'obbligo di almeno un servizio igienico.

Art. 27 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

- 1- Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività soggette al presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) I sedili dell'esercizio devono essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; così pure devono essere puliti e cambiati per ogni persona gli asciugamani;
 - b) La strumentazione dell'esercizio deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (*rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.*) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità;



- c) E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; A tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 28 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività

- 1- A tutti gli operatori in attività nei negozi di Acconciatore, e nei gabinetti di Estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
- 2- È obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tiogliocolico e tiogliocolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
- 3- Il contenuto di acido tiogliocolico e dei prodotti usati nell'esercizio deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
- 4- I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (*allergie cutanee, ecc.*) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 29 – Controllo sanitario del personale

- 1- Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento può prestare la sua opera, fermo restando l'obbligo di presentazione di una domanda di partecipazione al primo corso di formazione in calendario, riguardante gli aspetti igienico-sanitari di base, necessari per lo svolgimento dell'attività.
- 2- I corsi di formazione sono tenuti dall'Az. U.L.S.S. 15 "Alta Padovana" e programmati/organizzati in collaborazione con enti od organismi, previo un protocollo d'intesa.
- 3- Ogni cinque anni il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento riguardante gli aspetti igienico-sanitari, le innovazioni tecniche e legislative.
- 4- Restano validi gli obblighi derivanti in tema di tutela dei lavoratori.

TITOLO IV ORARI E TARIFFE

Art. 30 – Orari

- 1- I negozi di acconciatore e di estetista, devono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco sentite le organizzazioni di categoria.
- 2- E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.



- 3- È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio il cartello dell'orario, preventivamente comunicato al Comune.

Art. 31 – Esposizione delle tariffe

- 1- Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

TITOLO V CONTROLLO E SANZIONI

Art. 32 – Autorizzazione al controllo

- 1- Gli Agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività medesime.

Art. 33 – Sanzioni

- 1- Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da €. 516,45 a €. 2582,28.
Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta la sanzione amministrativa da €. 516,45 a €. 1032,91.
- 2- Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore, senza i requisiti professionali di cui alla Legge n. 1142/70 o Legge 174/05 è inflitta la sanzione amministrativa da €. 250,00 a €. 5.000,00. Analoga sanzione è inflitta a chi esercita l'attività di acconciatore senza l'autorizzazione amministrativa.
- 3- Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché il mancato rispetto alle eventuali ordinanze emesse a carico del titolare dell'attività, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00.
- 4- Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.



TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Abrogazione norme precedenti ed entrata in vigore

1- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato quello precedentemente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 246 del 22/12/1989.

Limitatamente ad eventuali procedimenti in corso per il rilascio di autorizzazioni, si applicano, fino alla conclusione, le norme del precedente Regolamento.

2- L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.



(1) **ALLEGATO TECNICO ALL'ART. 26**

Locali di esercizio:

- 1- Superficie minima richiesta, per singolo esercizio mq 12 per un solo posto di lavoro; mq 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (intendendosi per posto di lavoro "poltrona attrezzata davanti allo specchio o lettino"), è ammessa una tolleranza del 30% per gli esercizi in zona urbanistica tipo "A".
- 2- Essere fuori terra ed avere un'altezza misurata dal pavimento al soffitto finito, non minore di ml 2.70; nel caso di soffitto inclinato o soffitto e pavimento a quote diverse, l'altezza media non dovrà comunque essere inferiore a ml 2.70 con un minimo di ml 2.00. Per le attività situate in Centro Storico o in edifici di interesse storico e ambientale si fa riferimento al Regolamento edilizio.
- 3- Pavimenti e pareti fino a ml 2.00 di altezza devono essere rivestiti di materiale facilmente lavabile, disinfettabile e resistente alle sostanze corrosive ed all'usura. Sono esclusi moquettes e parquet.
- 4- Superficie per l'illuminazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Si considera adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2.5 volte l'altezza del voltino della finestra.
- 5- Superficie per l'aerazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Le aperture devono essere opportunamente distribuite e presentare comandi di apertura di facile uso.
- 6- Dove si utilizzano cosmetici in polveri, sostanze volatili e/o infiammabili ed in presenza di vapori deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria, anche mediante aspirazione forzata.
- 7- I locali di lavoro possono essere divisi in box (postazione di lavoro). Ogni box dovrà essere dotato di ricambio d'aria naturale o meccanico, e rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - Altezza massima dei divisori ml 2.10 garantendo una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm 60;
 - Superficie non inferiore mq 6.
 - Pavimenti e pareti fino a ml 2.00 facilmente lavabili e disinfettabili;
 - In relazione alla attività svolta dovrà essere presente un lavandino, con acqua corrente idonea al consumo umano calda e fredda.

Zona ricevimento/attesa:

- 1- Deve essere:
 - a) Distinta dai posti di lavoro; dovrà avere di norma una superficie minima di mq 3.5 con l'incremento di mq 1.5 per ogni posto di lavoro oltre al primo anche in caso di esclusiva attività su appuntamento.
 - b) Altezza, illuminazione, aerazione, pareti e pavimenti devono avere le caratteristiche dei locali di lavoro.



Arredi:

- 1- I piani di lavoro e l'arredamento dovranno essere costruiti con idonei materiali, lavabili e facilmente disinfettabili.
- 2- Deve essere previsto un idoneo ripostiglio/armadio per i prodotti/attrezzature da utilizzare nell'attività e per la biancheria pulita e un idoneo contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per quella usata.
- 3- Devono essere utilizzati idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti contenitori rigidi a chiusura ermetica per il contenimento e la raccolta di quanto, con punta o lama, può procurare ferite.

Area ripostiglio:

- 1- Deve essere previsto un locale/ zona ripostiglio per il deposito dei prodotti e le attrezzature per le pulizie.

Spogliatoio ad uso del personale:

- 1- Se l'attività è svolta esclusivamente dal titolare dell'esercizio lo spogliatoio può eccezionalmente essere individuato in un'area/zona protetta, inibita al pubblico, attrezzata per riporvi gli indumenti utilizzati. In tutti gli altri casi lo spogliatoio è obbligatorio e da non identificarsi con l'antibagno.
- 2- Per garantire corretti percorsi di lavoro, è opportuno collocare lo spogliatoio in prossimità dell'ingresso del personale e comunque, prima delle postazioni di lavoro. (art.40 DPR. 303/56 e successive modifiche ed integrazioni).
- 3- Deve avere le seguenti caratteristiche strutturali:
 - a) superficie in pianta non inferiore a mq 1.50 per addetto per i primi 10 addetti occupati in turno; mq 1.00 per ogni addetto eccedente i primi 10;
 - b) altezza libera interna di almeno ml 2.40;
 - c) di norma vanno assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 e 1/20; nel caso di ventilazione meccanica, va assicurato un ricambio orario di almeno 5 vol/h;
 - d) devono essere predisposti armadietti personali per il vestiario chiudibili a chiave.

Servizio igienico per gli addetti:

- 1- Sempre previsto, oltre i 10 addetti devono essere previsti servizi igienici distinti per sesso.
- 2- Sono costituiti da wc ed antiwc aventi un'altezza libera interna di almeno ml 2.40.
- 3- Il vano wc deve avere:



- a) superficie utile in pianta di almeno mq 1.20 con il lato minimo di almeno mt 1.00 e porta di accesso (di superficie liscia facilmente lavabile) apribile verso l'esterno, dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno con indicatore di presenza e nei casi di ventilazione artificiale di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno cm 5.
 - b) Deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno mq 0.40.
 - c) È ammessa la ventilazione artificiale, che deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata, purché l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta.
- 4- Il vano antiwc deve essere provvisto di lavello, preferibilmente con rubinetteria a comando non manuale e accessori con prodotti non riutilizzabili, tipo erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere o ad aria. *(punto 2.1, Circ. Reg.13/97).*

Servizio igienico per il pubblico:

- 1- E' richiesto per le strutture in cui gli addetti ed i clienti, di cui si ipotizza la presenza (addetti e postazioni di lavoro), supera le 10 unità, negli altri casi si identifica con quello per gli addetti.
- 2- Quando il numero dei clienti di cui si ipotizza la presenza (postazioni di lavoro) supera le 10 unità, i servizi igienici dovranno essere almeno due e divisi per sesso, uno di questi dovrà essere idoneo all'uso da parte di portatori di handicap.
- 3- Le caratteristiche strutturali sono identiche a quelle previste per il servizio per il personale addetto. *(punto 2.1, Circ. Reg.13/97).*